



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 29 febbraio 2008

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confinza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto RealyEasyStar

Palazzo Reale

Le Residenze reali del Piemonte

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- 4 Leggi e regolamenti
- 13 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 13 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- 15 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

INDICE CRONOLOGICO

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 7.

Costituzione di una Fondazione per il riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del Centro di Candiolo. pag. 4

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8.

Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale. pag. 5

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9.

Interventi urgenti in materia di turismo. pag. 11

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 10.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2008. pag. 13

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 21 pag. 13

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 25 febbraio 2008, n. 34-8287 pag. 13

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

Giunta regionale

Codice DA1606

D.D. 27 febbraio 2008, n. 40 pag. 15

INDICE SISTEMATICO

ARTIGIANATO

Codice DA1606**D.D. 27 febbraio 2008, n. 40**

L.R. 21/97 e s.m.i. - Approvazione della modulistica per la presentazione di progetti sulla base del Programma degli interventi regionali per l'anno 2008, di cui alla D.G.R. n. 12-8265 del 25/02/2008. pag. 15

BILANCIO

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 10.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2008. pag. 13

ENTI STRUMENTALI

D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 21

Vigilanza sull'ARPA ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 60/95 e s.m.i.. Controllo sul decreto n. 439 del 28/12/2007 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2009-2010". pag. 13

INIZIATIVE SPECIALI

D.G.R. 25 febbraio 2008, n. 34-8287

Legge regionale 26/1998 - Criteri generali per la promozione delle iniziative culturali che fanno parte del percorso di avvicinamento alle celebrazioni 2011 del Centocinquantesimo dell'unità d'Italia (quadriennio 2008-2011). pag. 13

SANITA'

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 7.

Costituzione di una Fondazione per il riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del Centro di Candiolo. pag. 4

TRASPORTI

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8.

Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale. pag. 5

TURISMO

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9.

Interventi urgenti in materia di turismo. pag. 11

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 7.

Costituzione di una Fondazione per il riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del Centro di Candiolo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Costituzione della Fondazione)

1. E' costituita dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro ONLUS, in qualità di soci fondatori, una Fondazione per lo sviluppo di attività sanitarie e di ricerca clinica nel campo oncologico, tali da garantire le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate in un contesto di forte umanizzazione ed appropriatezza delle prestazioni nel Centro di Candiolo, già "Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo" di cui all'allegato B della deliberazione del Consiglio regionale n. 136-39452 del 22 ottobre 2007 (Individuazione delle Aziende del sistema sanitario regionale).

2. La Fondazione sviluppa la sua attività nell'ambito del Polo metropolitano torinese per la ricerca, la diagnosi e la cura del cancro della rete oncologica regionale.

3. La Regione Piemonte promuove il riconoscimento della Fondazione di cui al comma 1 quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

4. Il patrimonio destinato al raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1 è costituito in forma paritaria dai fondatori.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva lo Statuto della Fondazione.

6. In sede di prima attuazione ed ai fini della partecipazione della Regione all'atto costitutivo della Fondazione, la Giunta regionale, su proposta del proprio Presidente, approva le designazioni e le nomine di competenza regionale a norma dello Statuto della Fondazione stessa.

Art. 2.

(Azienda ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino")

1. L'Azienda ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino" partecipa alla procedura di riconoscimento

della Fondazione in quanto titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sanitaria.

2. Dalla data di avvio dell'attività sanitaria da parte della Fondazione, stabilita con provvedimento della Giunta regionale e conseguente all'atto autorizzativo, l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo cessa di costituire presidio dell'Azienda ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino".

3. Le modalità di definizione dei rapporti tra gli enti interessati, attinenti il trasferimento della gestione dell'Istituto di cui al comma 2, sono individuate con provvedimenti della Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali per quanto concerne la destinazione delle risorse umane.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione mediante il conferimento nel biennio 2008-2009 dell'importo di 1.500.000,00 euro.

2. Alla spesa di 1.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2008 iscritta nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) SA01002 (Gabinetto Presidenza della Giunta Segreteria struttura S1 Titolo II spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie della medesima unità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

3. Agli oneri per l'esercizio finanziario 2009, pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 326

- Presentato dalla Giunta regionale in data 14 settembre 2006.

- Assegnato alla IV Commissione in sede referente in data 18 settembre 2006.

- Sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 25 gennaio 2008 con relazione di Antonino Boeti.

- Approvato in Aula il 19 febbraio 2008, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 37 voti favorevoli, 2 astenuti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione stori-

ca e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 12 del d.lgs. 288/2003 è il seguente:

“Art. 12. (Istituti di diritto privato)

1. È fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.

2. L'assunzione di personale sanitario dipendente presso gli Istituti di diritto privato è subordinata all'espletamento di procedure di selezione e di valutazione dei candidati atte a verificarne la professionalità e l'esperienza; l'assunzione è comunque condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8.

Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la crescita socioeconomica del territorio nel rispetto dei sistemi ambientali, provvede alla programmazione degli interventi volti a favorire l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della logistica regionale, anche a sostegno delle attività produttive, perseguendo la creazione e la valorizzazione di nuove forme di lavoro qualificato e stabile.

2. La Regione riconosce carattere di strategicità e di priorità alle infrastrutture di trasporto delle merci, alle piattaforme logistiche, alle opere ad esse connesse ed alle attività al servizio del settore logistico, in considerazione delle possibilità di sviluppo socio-economico, nonché di servizi ai cittadini ed alle imprese che possono derivare dalla presenza sul territorio regionale di reti di comunicazione di interesse europeo, di infrastrutture intermodali di rilevanza internazionale e di servizi innovativi in esse insediati.

Art. 2.

(Programmazione regionale)

1. Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni del piano generale dei trasporti e della logistica e del piano regionale dei trasporti, la Regione, di concerto con le province e gli enti territoriali interessati, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), provvede alla programmazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica, secondo i seguenti criteri e principi generali:

a) promozione e valorizzazione delle potenzialità territoriali e delle sinergie con i territori contermini, anche a scala sovrapregionale;

b) potenziamento del trasporto delle merci su rotaia, anche al fine di diminuire il congestionamento stradale e l'inquinamento atmosferico, nonché al fine di aumentare la sicurezza stradale, riducendo l'incidentalità;

c) sviluppo di iniziative di marketing territoriale, di promozione e di sostegno a favore del settore della logistica;

d) promozione delle iniziative di sostegno a favore di una mobilità eco-sostenibile delle merci;

e) sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci;

f) miglioramento e razionalizzazione delle strutture di interscambio tra le diverse modalità di

trasporto delle merci e valorizzazione e promozione degli interporti regionali;

g) integrazione ed ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri, anche attraverso lo sviluppo delle applicazioni di tecnologie innovative per l'incremento dei livelli di efficacia, di sicurezza e di efficienza.

2. Nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 1, la Regione:

a) ricorre ad intese ed accordi di programma;

b) partecipa ad associazioni e società;

c) intraprende iniziative di concerto con altri enti, amministrazioni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorità portuali ed aeroportuali, organismi, associazioni portatrici di interessi diffusi, nonché con gestori e realizzatori di centri logistici, di infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione.

3. La Regione promuove l'interscambio, tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori delle infrastrutture di trasporto e di intermodalità, dei dati e delle informazioni relative al trasporto delle merci ed ai flussi di traffico correlati.

Art. 3.

(Strumenti di programmazione)

1. La programmazione regionale di cui all'articolo 2 è svolta attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e del documento degli interventi e delle priorità, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica.

2. Il piano regionale della logistica è lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore che, in conformità con gli atti di programmazione generale:

a) fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le diverse modalità di trasporto;

b) definisce scenari, criteri e l'assetto strategico per la politica regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione alle realtà portuali, alle aree logistiche contermini, nonché ai principali corridoi infrastrutturali sovregionali;

c) individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci esistenti, nonché gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalità, il trattamento delle merci e l'accessibilità al sistema.

3. Il piano regionale della logistica è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale acquisito preventivamente il parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali - CAL - e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali").

4. In applicazione delle indicazioni contenute nel piano regionale della logistica, il documento (...) degli interventi e delle priorità, approvato con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, definisce i tempi, i criteri e le modalità per:

a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;

b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;

c) l'acquisizione, la titolarità e la cessione dei beni e delle infrastrutture di cui alle lettere a) e b);

d) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche;

e) gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonché dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitività del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;

f) l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la commisurazione degli aiuti, la definizione delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 7;

g) gli interventi sulle tecnologie.

Art. 4.

(Sviluppo integrato del sistema logistico interregionale)

1. Per assicurare lo sviluppo di interporti, piattaforme logistiche e centri merci connessi e coordinati con le attività dei porti liguri e dei territori contermini, la Regione, anche d'intesa con altre regioni, può partecipare ad uno o più enti od organismi preposti allo studio ed alla promozione delle infrastrutture indispensabili per la realizzazione di un sistema logistico integrato interregionale.

2. La Regione partecipa agli enti od organismi di cui al comma 1 tramite Finpiemonte Partecipazioni s.p.a..

3. La Regione riconosce la funzione degli organismi cui partecipa direttamente o con le modalità di cui al comma 2 sia con il sistema degli enti locali sia con le regioni contermini.

Art. 5.

(Attuazione della programmazione regionale)

1. Per quanto di propria competenza, la Regione individua in Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. il soggetto per attuare la programmazione regionale nel settore delle infrastrutture di trasporto e di interscambio delle merci relativamente alla realizzazione di centri logistici intermodali plurifunzionali e piattaforme logistiche, in conformità al documento degli interventi e delle priorità, di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. concorre all'attuazione dei documenti e delle direttive di programmazione settoriale secondo le finalità e le indicazioni in essi contenute, operando con criteri di economicità e di efficacia, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 2.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, l'attività di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. si uniforma alle linee di indirizzo espresse dalla Giunta regionale in apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.), trasferisce a Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., sotto forma di conferimento in aumento di capitale o in conto futuro di aumento di capitale o, in

via transitoria, mediante intestazione fiduciaria, la proprietà delle partecipazioni attualmente detenute nelle società operanti nei settori di cui al comma 1.

5. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. acquisisce le partecipazioni attualmente detenute dalla Regione e da Finpiemonte s.p.a. in società operanti nei settori di cui al comma 1; può altresì acquisire partecipazioni in società che svolgono attività di interesse regionale nei settori di cui al comma 1, nonché connesse all'impiego di tecnologie applicative del sistema integrato merci e passeggeri.

Art. 6.

(Attuazione degli interventi)

1. I progetti inseriti nel documento degli interventi e delle priorità di cui all'articolo 3 sono approvati dalla Regione con le procedure ordinarie o mediante conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatte salve le procedure di verifica o valutazione dell'impatto ambientale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

2. Qualora siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonché relative ad immobili di natura demaniale civica o soggetti a diritti di uso civico, le variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta approvato il progetto, sempre che siano stati acquisiti gli assensi e le intese da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del territorio e degli enti locali interessati. La proposta di variazione urbanistica è pubblicata per almeno trenta giorni all'albo pretorio dei comuni interessati e nei successivi quindici giorni possono essere presentate osservazioni che sono esaminate in conferenza di servizi.

3. L'approvazione del progetto definitivo delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, in differibilità ed urgenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

4. Ai fini dell'acquisizione delle aree necessarie, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), la Regione provvede tramite il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, mediante acquisto diretto o espropriazione.

Art. 7.

(Interventi finanziari per lo sviluppo della logistica)

1. La Regione, in conformità al documento degli interventi e delle priorità, concede contributi e finanziamenti per:

a) il sostegno al settore logistico per studi, progettazioni ed attività di marketing territoriale atti

ad avviare nuove iniziative per il potenziamento del sistema logistico regionale;

b) la realizzazione di interventi infrastrutturali atti a garantire e migliorare l'accessibilità e la funzionalità plurimodale degli esistenti e dei futuri poli logistici territoriali;

c) l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e in arrivo dai nodi logistici siti nel territorio regionale e sulle direttrici di transito nazionale e internazionale per compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria rispetto a quella stradale, nonché per abbattere gli extracosti derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali;

d) l'incentivazione al settore produttivo organizzato per promuovere la terziarizzazione delle attività di logistica e di trasporto, secondo criteri di economicità e razionalizzazione del sistema;

e) il sostegno alle imprese di trasporto e di logistica per l'implementazione delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, anche al fine di creare nuove forme di lavoro qualificato e stabile;

f) il sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci, anche attraverso l'innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto urbano, finalizzate alla razionalizzazione di trasporto delle merci nelle aree urbane e suburbane più congestionate;

g) la promozione e l'incentivazione delle iniziative a supporto di una mobilità eco-sostenibile delle merci e dell'utilizzo di tecnologie che riducano la emissione di inquinanti ambientali.

2. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'approvazione del piano regionale della logistica, gli indirizzi, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge si applicano agli ambiti di cui all'allegato A. Gli interventi sono attuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.

2. Il completamento dell'infrastruttura interportuale S.I.T.O. Orbassano di cui all'allegato A costituisce ambito prioritario e urgente di intervento, a stralcio del documento di cui all'articolo 3, comma 4. Le attività ed i procedimenti necessari al completamento sono comunque disciplinati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino-S.I.T.O.-S.p.A.), come sostituito dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 8 ed ai sensi della legge regionale 25 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi), nonché dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 9.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio

fra sistemi di trasporto) fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

b) legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino-S.I.T.O.-S.p.A.), fatto salvo l'articolo 5 della l.r. 8/1982 per quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

c) legge regionale 25 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi) fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

d) legge regionale 29 aprile 1985, n. 55 (Partecipazione azionaria della Regione Piemonte alla Rivalta Scrivia S.p.A.);

e) legge regionale 17 novembre 1986, n. 50 (Integrazione della l.r. 29 aprile 1985, n. 55, recante partecipazione azionaria della Regione alla Rivalta Scrivia S.p.A.);

f) legge regionale 31 luglio 1986, n. 32 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 18 marzo 1982, n. 8);

g) legge regionale 11 aprile 2001, n. 8 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8) fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), quantificati in euro 10.000.000,00 e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA12041 (Trasporti Navigazione interna merci Titolo I spese correnti) e agli oneri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 3.000.000,00 e iscritti nell'UPB DA12042 (Trasporti Navigazione interna merci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale si fa fronte, per il triennio 2008-2010, con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2008

Mercedes Bresso

Allegato A

Ambiti di cui all'articolo 8, comma 1

I SITO Orbassano

II CIM Novara

III Interporto di Rivalta Scrivia

IV Alessandria Smistamento

V Alessandria PLA

VI Domo 2 Beura-Cardezza

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 336

- Presentato dalla Giunta regionale il 5 ottobre 2006.

- Assegnato alla II Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l'11 ottobre 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 21 giugno 2007 con relazione di Angelo Auddino.

- Approvato in Aula il 19 febbraio 2008, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli, 1 voto contrario, 9 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il titolo della l.r. 30/2006 è il seguente: "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)".

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 17/2007 è il seguente:

"Art. 8 (Trasferimento delle partecipazioni regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire a Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. la proprietà delle seguenti partecipazioni:

- a) C.A.A.T. s.c.p.a.;
- b) Città Studi s.p.a.;
- c) Consepi s.p.a.;
- d) Expo 2000 s.p.a.;
- e) Expo Piemonte s.p.a.;
- f) Geac s.p.a.;
- g) Icarus s.c.p.a.;
- h) M.I.A.C. s.c.p.a.;
- i) Interporto Rivalta Scrivia s.p.a.;
- l) S.I.T.O. s.p.a.;
- m) S.A.CE. s.p.a.;
- n) Sagat s.p.a.;
- o) Terme di Acqui s.p.a.;
- p) SLALA s.r.l.

2. Il trasferimento può avvenire in più fasi ma deve, in ogni caso, concludersi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale sussistenza di fattispecie ostative, rappresentate dalla mancata rinuncia a eventuali diritti di prelazione statutariamente previsti sulle partecipazioni azionarie."

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 40/1998 è il seguente:

"Art. 10 (Fase di verifica)

1. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4, il proponente presenta all'autorità competente una specifica domanda corredata di:

- a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;
 - b) una relazione contenente:
 - 1) l'inquadramento dell'opera o intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;
 - 2) i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;
 - c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.
2. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, il proponente deposita copia degli elaborati sopra specificati

presso l'ufficio di deposito di cui all'articolo 19, al fine dell'informazione e della partecipazione dei cittadini alla fase di verifica. L'autorità competente dà notizia dell'avvenuto deposito nelle forme di pubblicità ordinaria da essa previste. Gli elaborati rimangono a disposizione per la consultazione del pubblico per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito.

3. L'autorità competente, sentiti i soggetti interessati di cui all'articolo 9 e valutate le osservazioni pervenute, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato E, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di cui all'articolo 12, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il termine suddetto, in assenza di pronuncia dell'autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Ove occorra, l'autorità competente subordina l'esclusione dalla fase di valutazione a specifiche condizioni da ritenersi vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento.

4. Per i progetti compresi negli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, qualora ricorrano le condizioni di esclusione dalla procedura di V.I.A. previste dall'allegato C o contenute nei piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale di cui all'articolo 20, comma 5, il proponente correda le istanze delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, necessarie per la realizzazione del progetto medesimo, di apposita dichiarazione nella quale certifica la sussistenza delle condizioni di esclusione. La suddetta dichiarazione costituisce condizione di procedibilità delle istanze di cui al presente comma.

5. Presso l'autorità competente è istituito un registro, disponibile per la consultazione da parte del pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito."

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 40/1998 è il seguente:

"Art. 12 (Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale)

1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, il proponente presenta all'autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, unitamente a:

a) due copie degli elaborati relativi al progetto definitivo e al progetto preliminare, corredati dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, unitamente all'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento, recando menzione delle istanze eventualmente già presentate, con facoltà di far riferimento a quanto già presentato durante le fasi precedenti, ove espletate;

b) le copie degli elaborati tecnici di interesse e della sintesi in linguaggio non tecnico, per i soggetti interessati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), ai fini del coordinamento delle procedure di cui all'articolo 13.

2. Contestualmente il proponente:

a) deposita, presso l'apposito ufficio dell'autorità competente di cui all'articolo 19, copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettera a), dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, che rimangono a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per quarantacinque giorni;

b) dà avviso dell'avvenuto deposito di cui alla lettera a), a propria cura e spese, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, mediante un annuncio redatto in conformità alle direttive regionali e, in attesa della loro emanazione, secondo lo schema indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989;

c) invia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 1996, copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettera a), dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, alle province, ai comuni e agli enti di gestione delle aree protette interessati ai sensi

dell'articolo 9, che esprimono i rispettivi pareri entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

3. L'attuazione degli adempimenti di cui al comma 2 determina l'inizio della fase valutativa che si svolge secondo le modalità definite nell'articolo 13 ed è finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto, nonché all'eventuale rilascio coordinato di ulteriori provvedimenti. Il giudizio di compatibilità ambientale è elaborato alla luce degli approfondimenti tecnici, delle risultanze delle conferenze di servizi e dell'eventuale inchiesta pubblica o del confronto con il proponente, nonché delle osservazioni del pubblico. Tale giudizio è espresso, anche in assenza dei pareri di cui al comma 2, lettera c), improrogabilmente entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di avvenuto deposito di cui al comma 2, lettera a), che fa fede ai fini dei termini previsti nella presente fase procedurale, fatto salvo quanto previsto al comma 6 e all'articolo 14, comma 5.

4. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

5. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale è reso nei termini previsti dall'articolo 7, comma 5, della l. 109 del 1994, come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. L'autorità competente può richiedere al proponente, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'ufficio preposto di cui all'articolo 19 e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b). Il giudizio di compatibilità ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

7. Qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, il proponente segnala l'inadempimento: alla provincia per i progetti di cui all'allegato B3, oppure alla Regione per i progetti di cui agli allegati A2 e B2, oppure al Presidente della Giunta regionale per i progetti di cui agli allegati A1 e B1. Tali soggetti invitano l'autorità competente ad emanare il provvedimento entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale agiscono in via sostitutiva entro il termine di sessanta giorni.

8. Il provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al proponente, nonché ai soggetti interessati di cui all'articolo 9.

9. Il provvedimento di cui al comma 8, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata definita dal provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può prorogare il predetto termine. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

10. Il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo di eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, costituisce presupposto vincolante per l'autorizzazione definitiva dell'opera ove non assorbita dal provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale. Nel caso di iniziative

promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione evidenzia la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di V.I.A. Negli altri casi, i progetti sono adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.".

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 27 della l. 865/1971 è il seguente:

"Art. 27.

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza."

Note all'articolo 7

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 87 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea è il seguente: "Art. 87 (ex articolo 92)

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessa-

ri a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 88 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea è il seguente:

"Art. 88 (ex articolo 93)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale."

Note all'articolo 8

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 5 della l.r. 8/1982 è il seguente:

"Art. 5

1. La Regione, mediante apposito provvedimento legislativo, potrà acquisire direttamente le aree necessarie per l'intera struttura intermodale di Orbassano e provvedere ai finanziamenti per l'urbanizzazione primaria, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio tra sistemi di trasporto).

2. La Regione, attraverso i propri competenti organi, è autorizzata a cedere alla Società Interporto di Torino (S.I.T.O.) S.p.A., a titolo oneroso, il diritto di superficie sulle aree, acquisite in esecuzione della L.R. n. 11/1980, su cui è previsto che insistano le opere pubbliche necessarie alla struttura interportuale di Torino - Orbassano, da realizzare anche con non totale finanziamento pubblico.

3. La Regione è, altresì, autorizzata a cedere in proprietà alla S.I.T.O. le altre aree, comprese nel progetto di cui all'articolo 13 della l.r. 11/1980 e nei progetti stralcio di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 8/1982 e provvedimenti integrativi) e, comunque, non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore al 70 per cento del totale delle aree dell'intero interporto: la cessione avverrà a titolo oneroso ed il corrispettivo a carico della S.I.T.O. - che dovrà impegnarsi, all'atto dell'acquisizione, a garantirne una destinazione d'uso coerente con le funzioni dell'Interporto - sarà ragguagliato al valore effettivo dei terreni, quale risulterà in dipendenza degli interventi realizzati dalla Regione.

4. La S.I.T.O., intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi di legge, potrà acquistare, ove possibile, direttamente dagli espropriandi le aree di cui al comma 2, comprese nei progetti di cui alla l.r. 11/1980 e comunque non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore a quella consentita al comma 3.

5. La S.I.T.O., nelle ipotesi di acquisti diretti, sarà tenuta ad informare la Regione, inviando alla medesima notizie circa trattative e conclusioni degli acquisti e ciò al fine di permettere alla Regione medesima di addebitare alla S.I.T.O. le somme come sopra definite, dedotte le spese di acquisizione delle aree.

6. La S.I.T.O., potrà cedere a terzi i diritti acquisiti, ai sensi del comma 5, nel rispetto degli impegni assunti al momento dell'acquisizione ed in conformità agli stessi e solo a condizione di garantirne - attraverso idonee clausole contrattuali - la destinazione d'uso coerente con le funzioni interportuali."

- Il titolo della l.r. 8/2001 è il seguente: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 'Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino (S.I.T.O.) S.p.A.'".

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 8/1982 è riportato in nota all'articolo 8.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9.

Interventi urgenti in materia di turismo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa)

1. Per completare il comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile, all'uopo emesso da Monterosa 2000 s.p.a., per un importo massimo di euro 7.500.000,00 per l'anno 2008.

2. La Giunta regionale si avvale, per le finalità di cui al comma 1, di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.. I rapporti tra la Regione e quest'ultima sono regolati da disciplina convenzionale, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 7 e all'articolo 4, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.).

Art. 2.

(Acquisizione di partecipazioni azionarie in Torino Convention Bureau)

1. Al fine di favorire il coordinamento fra gli organismi che, a diverso titolo, si occupano di promozione ed organizzazione di attività congressuali e convegnistiche nel capoluogo regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, al valore nominale, una partecipazione azionaria in Torino Convention Bureau società consortile per azioni, di importo complessivo non superiore ad euro 70.000,00.

2. La sottoscrizione della partecipazione è subordinata alla previsione, nel Consiglio di amministrazione della società, di due rappresentanti della Regione.

3. La Regione contribuisce finanziariamente al funzionamento dell'organizzazione consortile secondo le modalità previste dallo statuto della società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri per la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 s.p.a., di cui all'articolo 1, comma 1, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nella misura di euro 5.000.000,00 nell'unità previsionale di base (UPB) DA08032 (Programmazione strategica, politiche territoriali, edilizia Valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata Titolo II spese in conto capitale) e in misura di euro 2.500.000,00 nell'UPB DA17002 (Turismo, commercio e sport Segreteria Direzione 17 Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.

2. Gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione della partecipazione azionaria in Torino Convention Bureau, di cui all'articolo 2, comma 1, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nell'UPB SA01052 (Gabinetto Presidenza della Giunta Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.

3. Gli oneri finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione consortile, di cui all'articolo 2, comma 3, da commisurarsi proporzionalmente alla partecipazione azionaria della Regione, previsti in euro 150.000,00 per l'anno finanziario 2008, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'UPB DA17071 (Turismo, commercio e sport Organizzazione turistica turismo sociale tempo libero Titolo I spese correnti) del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 460

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 luglio 2007.

- Assegnato alla III Commissione in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione il 18 luglio 2007.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 4 febbraio 2008 con relazione di Marco Travaglini.

- Approvato in Aula il 19 febbraio 2008 con 29 voti favorevoli, 3 voti contrari e 6 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 3 della l.r. 17/2007 è il seguente:

“Art. 3 (Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.)

1. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è società a prevalente capitale pubblico.

2. I soci della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. possono essere, oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.

3. A Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è affidata la gestione delle partecipazioni assegnate nell'ambito della scissione e di quelle successivamente acquisite, anche attraverso il trasferimento, in qualsiasi forma attuato, da parte della Regione, in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale.

4. L'acquisizione di partecipazioni privilegia comparti e settori di intervento, coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

5. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. all'interno di una gestione delle partecipazioni finalizzata alla loro valorizzazione e razionalizzazione, può:

a) specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;

b) promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;

c) condizionare l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono.

6. La politica di gruppo deve risultare orientata, altresì, alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate.

7. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può svolgere attività finanziaria nonché prestare servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici a favore dei soci ed altresì delle società partecipate e della Finpiemonte s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi.

8. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale”.

- Il testo dell'articolo 4 della l. r. 17/2007 è il seguente:

“Art. 4 (Ricapitalizzazioni)

1. La Regione, nei casi di aumento del capitale di Finpiemonte s.p.a. e di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere le maggioranze di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale di Finpiemonte s.p.a. fino ad un importo massimo di euro 9.037.995,74, anche mediante il trasferimento dei crediti in essere a valere sui fondi investimenti Piemonte (FIP), entro il 31 dicembre 2008.

3. Nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio ed all'esclusivo fine di dotare la società dei mezzi finanziari occorrenti per realizzare gli interventi previsti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi emessi da Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2615 ter del codice civile è il seguente:

“2615-ter. Società consortili.

1. Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

2. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro”.

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 10.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2008.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Proroga dell'esercizio provvisorio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008, autorizzato sino al 29 febbraio 2008 dalla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008), è prorogato sino al 30 aprile 2008 e si applica al disegno di legge n. 505 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008 - 2010) integrato dalla prima e seconda nota di variazione.

Art. 2.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 515

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2008.

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 febbraio 2008.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 20 febbraio 2008.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 febbraio 2008 con relazione di Giorgio Ferraris.
- Approvato in Aula il 26 febbraio 2008, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli, 4 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione

coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008, n. 21

Vigilanza sull'ARPA ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 60/95 e s.m.i.. Controllo sul decreto n. 439 del 28/12/2007 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2009-2010”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di considerare favorevolmente concluso l'esame del decreto citato in oggetto, invitando il Direttore generale dell'ARPA ad adempiere a quanto richiesto in premessa e nel citato parere del 12/2/2008, che viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 13 del DPGR n. 8/R/2002.

Mercedes Bresso

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2008, n. 34-8287

Legge regionale 26/1998 - Criteri generali per la promozione delle iniziative culturali che fanno parte del percorso di avvicinamento alle celebrazioni 2011 del Centocinquantesimo dell'unità d'Italia (quadriennio 2008-2011).

A relazione dell'Assessore Oliva:

Premesso che la legge regionale 21 ottobre 1998, n. 26 (Interventi regionali per le celebrazioni) favori-

sce la realizzazione di iniziative e manifestazioni, dedicate alla celebrazione di personaggi, avvenimenti, opere d'ingegno, documenti, scoperte di rilievo storico almeno nazionale, aventi un legame storico indiscutibile col Piemonte e rilevanti per l'evoluzione e lo sviluppo culturale, sociale e civile della comunità piemontese.

Dato atto che l'art. 4 della l.r. 26/1998 stabilisce i criteri di valutazione e ammissibilità nonché le modalità di presentazione delle richieste di contributo.

Dato atto che, a seguito della riorganizzazione delle Direzioni regionali, la competenza gestionale in materia di celebrazioni l.r. 26/1998 è transitata dalla soppressa Direzione regionale Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo alla Direzione regionale Cultura.

Dato atto che in materia di celebrazioni ai sensi della l.r. 26/1998 il Programma di attività dell'Assessorato alla Cultura per il triennio 2006-2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 39-3133 del 12 giugno 2006, individua (a pagina 74) quale obiettivo strategico di politica culturale le celebrazioni 2011 del centocinquantesimo dell'unità d'Italia e il relativo percorso di avvicinamento e che detto obiettivo è riconosciuto prioritario non solo per il triennio di vigenza del Programma (2006-2008), ma anche per il triennio successivo (2009-2011).

Considerato necessario esplicitare alcuni criteri generali al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo di politica culturale sopra descritto e di indirizzare a riguardo l'attività amministrativa posta in atto dalla Direzione regionale Cultura, anche in relazione all'adozione del Programma annuale delle celebrazioni e dei relativi contributi previsto dall'art. 4, comma 4, della l.r. 26/1998.

Precisato che la definizione di detti criteri:

a) è circoscritta alle proposte di manifestazioni celebrative relative al percorso di avvicinamento al centocinquantesimo dell'unità d'Italia;

b) è inerente al periodo 2008-2011;

c) si affianca, senza sostituirla, alla ordinaria attuazione della l.r. 26/1998, attenendosi alle disposizioni da questa espresse.

Valutato che per il sostegno delle iniziative approvate verranno impiegate parte delle risorse allocate al competente capitolo di bilancio (n. 188127, già capitolo n. 17748 nell'esercizio 2007).

Vista la legge regionale 26/1998 (Interventi regionali per le celebrazioni);

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), in particolare l'art. 3 "Distinzione tra ruolo di direzione politico-amministrativa e di gestione amministrativa";

la Giunta regionale a voti unanimi, resi a scrutinio segreto,

delibera

di approvare, in attuazione della l.r. 26/1998 e del Programma di attività di cui alla d.g.r. n. 39-3133 del 12 giugno 2006, per il periodo dal 2008 al 2011, i seguenti criteri generali, relativi alle iniziative celebrative di avvicinamento al centocinquantesimo dell'unità d'Italia, ricorrente nel 2011:

1) Entro il 15 marzo (scadenza di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 26/1998) di ognuno degli anni dal

2008 al 2011 le Associazioni, le Istituzioni, le Fondazioni culturali, nonché gli Enti territoriali del sistema delle autonomie interessati a realizzare nel corrispondente anno solare un programma di attività culturali celebrative di un centocinquantesimo, ricorrente nello stesso anno e facente parte del percorso storico di avvicinamento all'unificazione nazionale del 1861, presentano alla Direzione Cultura - Settore Promozione Attività Culturali la domanda di assegnazione del contributo nei termini disposti dall'art. 4, commi 2 e 3, della l.r. 26/1998, vale a dire accompagnata dai seguenti elementi: a) una relazione che illustri, con la relativa motivazione storica, il personaggio, l'avvenimento, l'opera d'ingegno o la scoperta che si intende celebrare; b) il programma delle iniziative previste; c) il bilancio di previsione delle iniziative previste. Le celebrazioni devono concernere un personaggio, un avvenimento, un'opera d'impegno o una scoperta con caratteristiche storiche, di notorietà e portata sociale e culturale almeno di dimensione nazionale, e il cui legame con il Piemonte sia storicamente indiscusso. Per facilitarne l'identificazione, le proposte e le corrispondenti domande di contributo dovranno essere contraddistinte dalla dicitura "Legge regionale 26/1998 - Iniziative di avvicinamento al 2011".

2) Nella valutazione delle proposte viene conferita priorità in primo luogo alle iniziative culturali che, partendo dalla promozione dell'oggetto della celebrazione (personaggio, avvenimento, opera d'ingegno, scoperta), ne sappiano porre in luce e valorizzare l'attualità e l'influenza a livello internazionale, nazionale, regionale.

3) Nella valutazione delle proposte viene conferita priorità in secondo luogo alle iniziative culturali che sono organizzate dal soggetto richiedente (svolgente il ruolo di capofila) in sinergia con altri soggetti (svolgenti il ruolo di partners) e che vengono realizzate sul territorio in maniera policentrica e con elevato coordinamento.

4) Nella valutazione delle proposte viene conferita priorità in terzo luogo alle iniziative culturali che presentano un elevato indice di realizzabilità, ricavabile dalla affidabilità e dal radicamento sul territorio del soggetto proponente, dalla capacità del proponente di acquisire risorse finanziarie da altri soggetti pubblici, partner e sponsor, dall'impegno a utilizzare in misura significativa proprie risorse.

5) La valutazione delle proposte terrà conto in ogni caso della necessità di programmare gli eventi considerando i bacini territoriali e demografici interessati dalle iniziative.

6) Tutte le proposte verranno comunque prese in considerazione unicamente nel caso in cui il piano finanziario dell'iniziativa preveda una compartecipazione da parte di altri soggetti - pubblici e privati - pari ad almeno il 40% del costo dell'iniziativa stessa. Nei limiti di detta quota, per i Comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del Piemonte) l'onore di cofinanziamento posto a carico degli stessi soggetti può essere circoscritto alla misura non superiore al 10% dell'importo totale.

Detti criteri generali, attuativi della l.r. 26/1998 non sostituiscono, ma affiancano per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 l'ordinaria attuazione della l.r.

26/1998 limitatamente alle iniziative celebrative di avvicinamento al centocinquantesimo dell'unità d'Italia, ricorrente nel 2011: le iniziative che esorbitano da detto percorso di avvicinamento al 2011 rientrano nell'ordinario ambito di applicazione della l.r. 26/998 e come tali sono proponibili e accoglibili se proceduralmente conformi alla medesima.

Per l'attuazione di detti criteri generali, relativi alle iniziative celebrative di avvicinamento al centocinquantesimo dell'unità d'Italia, verranno impiegate parte delle risorse allocate al competente capitolo di bilancio (n. 188127, già capitolo n. 17748 nell'esercizio 2007), che per il resto saranno utilizzate per l'ordinaria applicazione della l.r. 26/1998.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R (Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte).

(omissis)

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

Giunta regionale

Codice DA1606

D.D. 27 febbraio 2008, n. 40

L.R. 21/97 e s.m.i. - Approvazione della modulistica per la presentazione di progetti sulla base del Programma degli interventi regionali per l'anno 2008, di cui alla D.G.R. n. 12-8265 del 25/02/2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di approvare, per la presentazione dei progetti sulla base del Programma degli interventi regionali per l'anno 2008, di cui alla D.G.R. n. 12-8265 del 25/02/2008, la modulistica allegata alla presente determinazione per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato



PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2008
ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO, TRADIZIONALE, INNOVATIVO

SCHEDA

Titolo manifestazione/progetto/iniziativa

Data prevista per l'iniziativa/progetto

Descrizione sintetica

Progetto promosso da:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Direttamente dalla Regione Piemonte | <input checked="" type="checkbox"/> Enti locali (Comuni) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Consorzi di imprese | <input checked="" type="checkbox"/> Associazioni di categoria artigiane |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enti vari | <input checked="" type="checkbox"/> Fondazioni e istituti operanti senza fini di lucro |
| <input checked="" type="checkbox"/> Altro | |

Settore/i dell'eccellenza artigiana di riferimento:

- ☒ Legno
- ☒ Restauro ligneo
- ☒ Ceramica
- ☒ Orafo
- ☒ Vetro
- ☒ Stampa e legatoria



- ☒ Tessile e abbigliamento
- ☒ Strumenti musicali
- ☒ Metalli comuni
- ☒ Altre Attività dell'artigianato artistico e tipico
- ☒ Alimentare
- ☒ In via sperimentale: settori per i quali si stanno predisponendo i disciplinari di produzione (pietra, conservazione e restauro in edilizia, decorazioni su manufatti diversi, fotografia)

Dati sull'evento:

- E' la prima edizione? ☒ SI ☒ NO
- Numero edizione (se iniziativa consolidata) _____
- Affluenza visitatori nelle passate edizioni _____
- In collaborazione con altri enti/assessorati ☒ SI ☒ NO
- se SI quali _____
- _____

Presenza imprese

- n. di imprese dell'eccellenza artigiana presenti nella passata iniziativa _____
- n. ipotetico delle imprese dell'eccellenza partecipanti all'iniziativa 2008 _____
- Le imprese che si vogliono invitare operano:
nella provincia dove si svolge la manifestazione ☒ SI ☒ NO
- se in diversa provincia/regione, indicare quale/i _____
- _____
- _____

Forme di promozione dell'evento: ricordiamo che il materiale pubblicitario ed informativo deve riportare il logo della Regione Piemonte ed il marchio dell'Eccellenza Artigiana
--

- Spazi/comunicati su testate locali ☒ SI ☒ NO
- Manifesti/poster ☒ SI ☒ NO
- Locandine ☒ SI ☒ NO



Giornali/opuscoli/depliant	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Cataloghi/monografie	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Radio – Tv locali	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Web, e-mail, link, ecc.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

(se SI dettagliare)

Altro

Indicatori per la valutazione

Radicamento territoriale <i>(iniziativa che riguarda lavorazioni presenti e radicate nel territorio)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
---	--	--

Recupero delle tradizioni storiche <i>(iniziativa/progetto che si rifà alla tradizione delle lavorazioni locali)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
---	--	--

Artigianato d'arte <i>(iniziativa/progetto che presenta l'artisticità delle produzioni)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	--	--

Artigianato d'innovazione <i>(iniziativa/progetto che presenta elementi di produzione innovativa)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	--	--



Interazione tra manualità e design
(collegamento tra ideazione, progettazione e realizzazione)

☒ SI☒ NO

Ricadute positive per le imprese
(indicare quali)

☒ SI☒ NO

Costo iniziativa	Contributo richiesto	Importo proposto
(a cura degli Uffici della Regione)		
<hr/>	<hr/>	<hr/>

Beneficiario del contributo

ABI_____ CAB_____ CIN_____

Codice IBAN_____

n. conto corrente bancario._____



Ubicato nel pieno centro di Torino, fu iniziato nel 1646 per volere della prima Madama reale Cristina di Francia, moglie di Vittorio Amedeo I, e fu residenza dei duchi di Savoia, dei re di Sardegna e poi dei re d'Italia.

Nei tre piani del Palazzo sono visitabili gli appartamenti reali riccamente decorati ed arredati con dipinti, arazzi, mobili, porcellane che documentano l'evoluzione del gusto dal Seicento all'Ottocento, sotto la regia degli architetti di corte, Filippo Juvarra, Benedetto Alfieri, Pelagio Palagi. Nei Giardini reali disegnati alla fine del '600 da André Le Nôtre, l'architetto dei giardini di Versailles, statue e vasi decorano la fontana e le aiuole.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Moisis
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.